

15 marzo 2023

AVVISO:

**ESTESI A DUE ANNI LA PROROGA RICHIESTA
AI SENSI DELLA L. N.51/2022
DEI TERMINI DI INIZIO E ULTIMAZIONE LAVORI
PER I PdC RILASCIATI O FORMATISI
E LE SCIA PRESENTATE
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023
PREVIA SPECIFICA COMUNICAZIONE**

(SI RICORDA CHE PER I TITOLI CHE HANNO USUFRUITO DELLE "PROROGHE AUTOMATICHE" E DELL'INIZIALE PROROGA DI 1 ANNO, AI SENSI DELLA L.51/2022, IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA COMUNICAZIONE DI PROROGA E' IL 29/06/2023 E LA PROROGA SARA' DI UN SOLO ANNO)

Il D.L. n.14/2023, convertito con modificazioni in L. n.21/2023, ha modificato l'art.10-septies, c.1, lett. a), della L. n.51 del 20/05/2022, stabilendo nuove condizioni per la proroga dei termini di inizio e ultimazione lavori dei PdC, SCIA e Aut. Paes..

- 1) Il termine di proroga è passato da 1 anno a 2 anni;
- 2) La condizione per poter usufruire della proroga, che prevedeva il termine di rilascio/presentazione dei PdC/SCIA al 31/12/2022, è stato portato al 31/12/2023.

Rimangono invariate le restanti condizioni:

- **La comunicazione sia presentata prima della scadenza del termine oggetto di proroga;**
- **Il titolo abilitativo non risulti in contrasto, al momento della comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.**

La nuova proroga si applica anche ai PdC, SCIA e A.P. che hanno già usufruito delle precedenti proroghe dei termini di inizio e fine lavori, ai sensi della legislazione vigente, comprensivi di quelli che hanno usufruito della proroga di un solo anno ai sensi della L. n.51/2022, in questo ultimo caso la proroga sarà di un solo anno.

La comunicazione andrà inoltrata tramite il portale Web del SUE utilizzando il **modello 150-PROROGA TERMINI TITOLI ABILITATIVI** (in corso di aggiornamento).

Non è richiesto il pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria.

Il Comune, entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione, provvederà a verificare i presupposti per l'accesso alla proroga, notificando l'eventuale sua inammissibilità.

Si evidenzia che la proroga non si applica alle CILA.

N.B.: Nel caso di presentazione di **istanza di proroga secondo il procedimento ordinario**, ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 380/01, per i titoli che rientrano nelle fattispecie sopra riportate, in applicazione del principio generale di "economicità" del procedimento amministrativo, la stessa **sarà acquisita come comunicazione di proroga** di uno, due o tre anni, ai sensi rispettivamente del c.4 art.10 della L.120/2020 o del c.1 art.10-septies della L.n.51/2022, nella situazione più vantaggiosa per il richiedente.